



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE - SECONDO QUADRIMESTRE 2024¹

Introduzione

Nel secondo quadrimestre 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 5 volte (14 e 30 maggio, 27 giugno, 10 e 25 luglio 2024) ed ha trattato complessivamente, 18 argomenti, di cui 8 pareri e 10 intese. Nella seduta del 27 giugno 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha, inoltre, preso atto della designazione, da parte dell'ANCI, di nuovi componenti della Conferenza stessa e, nella successiva seduta del 25 luglio 2024, è stato approvato il calendario delle sedute della Conferenza dei mesi di settembre - dicembre 2024.

Nel corso del predetto quadrimestre, in particolare, sono state trattate le seguenti tematiche.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 maggio 2024 è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sui i criteri e le modalità di riparto per l'anno 2023, del fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali; nella medesima seduta la Conferenza ha - tra l'altro - reso parere sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Nella successiva seduta della Conferenza del 27 giugno 2024 sono stati trattati argomenti di particolare rilevanza, quali:

- lo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario;

¹ Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenzo Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2023, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022;
- lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto per l'anno 2024 del fondo finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate;
- lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

In ultimo, nella seduta della Conferenza del 25 luglio 2024, tra gli altri, è stato trattato lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 riferito al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025 -2029.

Nei paragrafi successivi i suddetti provvedimenti sono oggetto di specifico approfondimento.

Interventi a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Le funzioni fondamentali dei comuni sono elencate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che: *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.”*

Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti – per lo svolgimento delle suesposte funzioni fondamentali – anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato istituito, dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

Con i decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2021 e del 2 marzo 2023 – sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa rispettivamente nelle sedute del 22 aprile 2021 e del 22 febbraio 2023 – sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del citato fondo, specificati nell'allegato A “Nota metodologica” dei provvedimenti ed assegnate le risorse del fondo per gli anni 2021 e 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2024, recante *“Riparto, per l'anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 30 maggio 2024 - sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2023, del fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Per il riparto del fondo relativo all'anno 2021 - come esplicitato nella Nota metodologica del citato decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2021 - la popolazione residente presa a riferimento è stata quella calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT, ovvero al 31 dicembre 2019, post censimento, come previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)².

Come specificato nell'allegato A *“Nota metodologica”* del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2024, concernente i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2023, del fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, sul quale è stata sancita intesa nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 maggio 2024, al fine di garantire continuità alla valenza pluriennale della norma, per l'individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all'anno 2023, sono stati presi in considerazione i dati della popolazione residente al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019, considerando beneficiari del riparto 2023 gli enti che, in almeno una delle tre date, abbiano registrato meno di 500 abitanti.

In base a tale criterio, i comuni con meno di 500 abitanti, in almeno una delle tre date richiamate, risultano essere 829.

Al fine di individuare, tra i predetti 829 enti, i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il fondo di solidarietà comunale 2022 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia, è posto

² Articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: *“Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

considerando i medesimi *step* di cui alla nota metodologica allegata al citato decreto del 28 maggio 2021.

Attraverso tale processo di individuazione sono stati determinati i 403 enti che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della predetta fascia di appartenenza.

A seguito dell'individuazione di 403 enti destinatari del contributo, il riparto del citato fondo è stato suddiviso nel modo seguente:

1. il 93,3%, ovvero 2,8 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).
2. il restante 6,7%, pari a 200 mila euro, viene invece attribuito “*in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese*” prendendo a riferimento il vettore *Deficit finale* di cui all'Allegato C, decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in proporzione al deficit finale, assicurando la condizione per cui il contributo finale non superi in ogni caso il 150% dell'assegnazione complessiva ricevuta per l'anno 2022.

Il riproporzionamento tra le due predette quote rispetto all'anno 2022, con l'aumento della prima e la riduzione della seconda, si giustifica alla luce delle risultanze e delle connesse modalità di regolazione relative al conguaglio finale delle risorse da COVID-19, di cui all'Allegato C del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024.

Le sanzioni per il mancato raggiungimento, da parte dei comuni, degli obiettivi di servizio per i servizi sociali comunali, i servizi educativi per l'infanzia ed il trasporto degli studenti con disabilità.

Con la sentenza n. 71 del 14 aprile 2023³, la Corte costituzionale ha chiamato il legislatore ad intervenire urgentemente, al fine di separare il Fondo di solidarietà comunale (FSC) – istituito⁴ al

³ Sulla sentenza e sulla sua attuazione, si rinvia anche agli approfondimenti relativi al I ed al III quadrimestre 2023:

<http://www.conferenzastatocitta.it/media/3160/approfondimento-1-quadrimestre-2023.pdf>

<https://www.conferenzastatocitta.it/media/mwlnr0c3/approfondimento-iii-quadrimestre-2023.pdf>

⁴ Il Fondo è stato inizialmente istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal d.lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale – dall'articolo 1, comma 380, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). L'articolo 1, comma 449, della l. n. 232/2016 ne disciplina le modalità di riparto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

fine di garantire la perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell'art. 119, terzo comma⁵, della Costituzione - dalle risorse gravate da vincoli di destinazione (e, in particolare, finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali, dei servizi educativi per l'infanzia e del trasporto degli studenti con disabilità, come previsto dalle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) riconducibili al quinto comma del medesimo articolo⁶.

La Consulta ha, inoltre, evidenziato come, per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni, non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, prevista dalla citata normativa sul FSC. In particolare, ad avviso della Corte *“Questa soluzione, infatti, non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni.*

L’inadeguatezza della soluzione trova conferma, del resto, nel diverso e ben più coerente meccanismo che il legislatore ha strutturato in materia di diritto alla salute, prevedendo, come è noto, il commissariamento della regione che non garantisce i livelli essenziali di assistenza. A questo riguardo, va considerato che il quinto comma dell’art. 119 Cost., quando sono in causa i LEP di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., fa sistema con l’art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l’intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale”.

⁵ Il terzo e il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, rispettivamente, così dispongono: *“La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”* e *“Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.*

⁶ A partire dalla legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160/2019), dopo un decennio di tagli determinati da misure di finanza pubblica, che avevano influito sulla funzione perequativa del FSC, la dotazione del Fondo è stata incrementata con risorse statali aggiuntive, una parte maggioritaria delle quali – come previsto dalle leggi di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020) e per il 2022 (l. n. 234/2021) - vincolata al potenziamento di specifiche funzioni fondamentali comunali in ambito sociale (sviluppo dei servizi sociali, potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità). Per assicurare l’effettiva destinazione delle risorse aggiuntive al potenziamento dei predetti servizi, sono state, inoltre, previste la determinazione di obiettivi di servizio per i comuni, nonché l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse, al fine di garantire il raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In attuazione della predetta pronuncia, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ha istituito, a decorrere dal 2025, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (la cui dotazione corrisponde alle riduzioni delle risorse previste sul FSC per le predette finalità) e ha previsto, altresì l'introduzione di un regime sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati agli enti beneficiari.

Con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”* - sul quale la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2024 - sono state, pertanto, individuate (come previsto dal comma 501 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023) le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500 del medesimo articolo 1 - concernenti il predetto regime sanzionatorio - i quali prevedono, tra l'altro, che:

- nel caso in cui, a seguito del monitoraggio relativo all'utilizzo delle risorse, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, da destinare al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi educativi per l'infanzia nido e del trasporto degli studenti con disabilità (lettere a), b) e c) del comma 496 del medesimo articolo e articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 501 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.⁷) invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi;

- qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Sogei trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;

- entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Sogei, il Ministero dell'interno provvede alla nomina a titolo gratuito di un commissario, individuato nel sindaco pro tempore del

⁷ A decorrere dal 1° gennaio 2024, è operativa la fusione per incorporazione della società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella società Sogei - Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

comune inadempiente, che deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito;

- nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto;
- le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

Il decreto in argomento prevede, in particolare, che i comuni tenuti al monitoraggio trasmettano a Sogei le relative certificazioni - intese come compilazione e chiusura delle schede di monitoraggio e rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP - nei termini fissati dai rispettivi decreti ministeriali, che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione sull'utilizzo delle risorse.

Sogei, entro i termini previsti dalla normativa sopra citata, invita gli enti che non hanno trasmesso le certificazioni a provvedere entro 30 giorni successivi alla ricezione dell'invito, decorsi inutilmente i quali trasmette tempestivamente una comunicazione al Ministero dell'interno contenente, rispettivamente, l'elenco dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni e l'elenco dei comuni che hanno certificato, in tutto ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati. Entro i 30 giorni successivi, il Ministero dell'interno provvede con proprio decreto a nominare commissario il sindaco del comune interessato.

Il commissario provvede:

- a) nel caso di inadempimento all'obbligo di invio delle certificazioni, a trasmettere le stesse a Sogei nel termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione in G.U. del decreto di nomina;
- b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, ad attivarsi affinché l'ente metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di nomina, trasmette a Sogei apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l'anno in corso o per i successivi.

La trasmissione del cronoprogramma è prevista anche nel caso in cui, dalle certificazioni trasmesse dal commissario, dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il cronoprogramma dovrà elencare le azioni che l'ente ha intenzione di intraprendere per raggiungere l'obiettivo di servizio o il LEP assegnato, entro il 2027, per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità, ed entro il 2030 per il potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione alla dotazione di assistenti sociali.

Il cronoprogramma dovrà, inoltre, specificare le modalità di spesa delle risorse, non utilizzate negli anni precedenti, che potranno essere destinate alla gestione dei servizi, all'erogazione di contributi o *voucher*, all'acquisto di strumentazioni e attrezzature, nonché ad interventi di manutenzione anche straordinaria, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.

Lo schema del cronoprogramma verrà definito e pubblicato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Il cronoprogramma dovrà essere trasmesso in modalità digitale dal commissario ad un apposito portale messo a disposizione da Sogei, e sarà oggetto di rendicontazione nell'ambito del monitoraggio annuale degli obiettivi di servizio.

Il perdurante inadempimento o il mancato invio del cronoprogramma sono comunicati da Sogei al Ministero dell'interno, che entro 45 giorni nomina, su designazione del prefetto, un commissario.

Il commissario viene, altresì, nominato qualora dai cronoprogrammi non risultino raggiunti entro il 2027 gli obiettivi o i LEP assegnati per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità e entro il 2030 quelli assegnati per il potenziamento dei servizi sociali comunali. In tal caso, il commissario adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi o dei LEP.

Nel caso in cui dalla certificazione risulti l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento, il Ministero dell'interno, su comunicazione di Sogei, provvede - con proprio decreto - all'individuazione delle risorse assegnate da recuperare, al fine della riassegnazione al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

I comuni utilizzano le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, accertate negli esercizi 2021 e 2022 e confluite nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione (di cui all'articolo 187, comma 3-*ter*, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati per l'esercizio 2024.

Nella predetta seduta della Conferenza del 30 maggio 2024, il Rappresentante dell'ANCI, nell'esprimere parere favorevole, ha evidenziato che il provvedimento recepisce una parte importante della citata sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023, e ha altresì, rilevato, con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

soddisfazione, che le risorse incentivanti non utilizzate potranno essere impiegate dai comuni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati per gli anni successivi.

Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio finanziario o che si trovano in stato di dissesto finanziario.

Le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario sono contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269.

Nello specifico, riguardo la sofferenza finanziaria degli enti locali si possono individuare tre differenti situazioni: enti **deficitari** (artt.242-243), enti in **predissesto** (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-*bis* a 243-*sexies*) ed enti in **dissesto** (artt. 244 e seguenti).

La condizione di Ente locale strutturalmente deficitario - individuabile attraverso parametri prestabiliti - determina condizioni di sottoposizione per l'ente - a livello centrale - a controlli relativi alle dotazioni organiche del personale e alla copertura dei costi di determinati servizi.

In caso di situazione di squilibrio strutturale del bilancio degli enti locali - in grado di provocarne il dissesto finanziario - è possibile attivare la **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** (c.d. predissesto). La suddetta procedura evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto, questo tipo di procedura viene avviata autonomamente dall'ente.

Qualora invece l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili, si configura la situazione di **dissesto finanziario**. Il percorso di un ente in dissesto viene gestito - per quanto riguarda la gestione ordinaria - dalla giunta, nonché da un organo straordinario di liquidazione, che si occupa della gestione del debito dell'ente.

A più riprese sono state stanziato significative risorse a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario in particolare a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Negli ultimi anni, sono state altresì introdotte nuove forme di risanamento finanziario, per le grandi città in particolare, in cui è prevista l'erogazione di contributi statali supplementari, a fronte dell'assunzione di uno sforzo fiscale dell'ente, che viene



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

affiancato e monitorato. Le predette forme di risanamento finanziario sono basate su **accordi** tra il Governo centrale ed il Comune interessato.

In particolare, nei comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania sono concentrate le maggiori criticità finanziarie, e dal punto di vista delle dimensioni dei comuni coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.

Allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario come sopra descritto, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, è stata introdotta - agli articoli 243-*bis* e seguenti del TUEL - la predetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto), finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento, evitando il ricorso alla gestione commissariale, sebbene l'ente venga sottoposto a controlli onde evitare la successiva condizione di dissesto.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale viene trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (art. 243-*bis*, co. 2). Il predetto piano ha una durata tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio. A tal fine, il piano di riequilibrio provvede alla:

- ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati;
- determinazione del disavanzo di amministrazione;
- emersione dei debiti fuori bilancio;
- determinazione delle misure di riequilibrio strutturale (comprese quelle eventualmente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con attendibile indicazione dei tempi e degli esercizi di effettivo realizzo delle medesime);
- individuazione delle risorse, che possono essere costituite da entrate proprie;
- indebitamento ed accesso al Fondo di rotazione.

Le risorse provenienti dal Fondo di rotazione, in particolare, sono finalizzate al pagamento dei debiti presenti nel piano e su di esse non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Ai fini del riequilibrio l'ente può avvalersi anche di una apposita anticipazione erogata dallo Stato per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali. In caso di accesso al Fondo, l'ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell'indebitamento.

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto l'attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di dissesto il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

La predetta anticipazione - concessa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui - è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 21, commi 5-ter e 5-quater).

Il medesimo decreto-legge del 2023 ha altresì attribuito ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato (art. 21-ter). L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto.⁸

Da ultimo, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023 n. 213), viene istituito un nuovo fondo - con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario. Al riparto delle risorse assegnate al fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La disposizione prevede, inoltre, che le risorse siano ripartite tra le province interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il 31 maggio 2024, e che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente beneficiario sia prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

⁸ Fonte - dossier Camera dei Deputati - ultimo aggiornamento ottobre 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 27 giugno 2024, ha sancito intesa sullo schema di provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - volto a favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario - recante il riparto del predetto fondo, in attuazione del citato articolo 1, comma 484, della legge n. 213 del 2023.

Ai fini della stesura dello schema di decreto, il Ministero dell'interno ha fornito l'elenco delle province - quali potenziali beneficiari - che alla data del 1° gennaio 2024, si trovano in procedura di riequilibrio pluriennale o in stato di dissesto finanziario.

Le province individuate come potenziali beneficiari, in quanto in procedura di riequilibrio finanziario sono: Alessandria, Ascoli Piceno, Catanzaro, La Spezia, Salerno, Verbano-Cusio-Ossola, quelle invece potenzialmente beneficiarie in quanto versano in stato di dissesto finanziario, sono Siracusa e Vibo Valentia.

Le province che risultano aver trasmesso alla BDAP il rendiconto 2023, definitivamente approvato entro il termine stabilito, sono: Alessandria, La Spezia, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia; per le province di Ascoli Piceno, Catanzaro e Salerno il riferimento per la base di riparto è il rendiconto 2022; per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa l'ultimo rendiconto disponibile, utilizzato per la base di riparto, è il 2019. L'amministrazione provinciale Verbano-Cusio-Ossola è invece esclusa dal riparto in quanto non risultante in disavanzo, dal rendiconto 2023.

Il provvedimento oggetto di intesa riveste una particolare importanza in quanto - pur nella consapevolezza della persistenza di alcune criticità - offre un sostegno economico alle province che si trovano ad affrontare, soprattutto nel Meridione, una situazione di difficoltà finanziaria.

Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 luglio 2024, recante "*Riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l'anno 2023, destinato alla promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti*" - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 27 giugno 2024 - si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Con il provvedimento in argomento, viene data attuazione, per l'anno 2023, alla misura finalizzata alla promozione dell'economia di prossimità - volta a fronteggiare la problematica della desertificazione delle attività commerciali, soprattutto di quelle di piccole dimensioni situate in zone caratterizzate da criticità territoriali - introdotta dall'articolo 30-ter del richiamato decreto-legge n. 34/2019, c.d. "*decreto crescita*".

L'articolo 30-ter del citato decreto-legge disciplina, infatti, la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché al commercio al dettaglio - limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) - compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 30-ter precisano che sono escluse dalle agevolazioni in argomento le attività di compro oro, le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TU delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono, altresì, esclusi dai contributi, i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Le agevolazioni in questione consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi commerciali e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla misura in argomento devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

I contributi in questione sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa⁹. Detti contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto-legge n. 34/2019 o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, il comma 6 del citato articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019, dispone che i comuni istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi in questione e che, per il ristoro ai comuni delle agevolazioni concesse, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, il quale è ripartito tra gli enti locali beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ciò premesso, la gravosa situazione economica causata dalla pandemia da COVID-19 - che non ha sicuramente consentito l'apertura di molte attività commerciali, ma ne ha, invece, in molti casi, comportato la chiusura - ha notevolmente rallentato l'attuazione della misura in argomento, la quale ha, infatti, inizialmente richiesto il superamento delle criticità riscontrate nel reperire dai comuni i dati necessari alla predisposizione del primo decreto interministeriale di riparto, parziale, del fondo, adottato nel 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2022 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 13 dicembre 2022 - si è, quindi, provveduto a ripartire, parzialmente, la dotazione del fondo per il ristoro delle agevolazioni concesse dai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per gli anni 2020 e 2021, per l'ammontare complessivo di euro 458.088,68 per

⁹ Gli aiuti *de minimis* sono aiuti di Stato di piccola entità, tale da non incidere sul commercio intra-comunitario e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Lo scopo dei regolamenti *de minimis* è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere un'autorizzazione da parte della Commissione semplificando, quindi, e velocizzando le procedure. Gli aiuti *de minimis* sono, infatti, un'eccezione alla regola generale del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che esclude per gli Stati membri la possibilità di concedere aiuti alle imprese, salva la preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il 13 dicembre 2023 sono stati pubblicati due nuovi regolamenti UE concernenti gli aiuti *de minimis*: il regolamento n. 2831/2023, che sostituisce il precedente Regolamento n. 1407/2013 e il Regolamento n. 2832/2023, relativo agli aiuti *de minimis* concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) e che sostituisce il precedente regolamento n. 360/2012. Considerata l'inflazione registrata negli ultimi anni, la nuova disciplina europea degli aiuti *de minimis* - in vigore dal 1° gennaio 2024 - ha incrementato il massimale per gli aiuti *de minimis* per singola impresa, per Stato membro, da € 200.000 a € 300.000 nell'arco di tre anni per gli aiuti *de minimis* generali, mentre per gli aiuti *de minimis* concessi ai SIEG l'importo complessivo è stato portato da € 500.000 a € 750.000 sempre nell'arco di un triennio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

l'anno 2020 e di euro 409.019,65 per l'anno 2021, come indicato pro quota e per annualità nell'allegato A "*Piano di riparto*", che costituisce parte integrante del decreto stesso. Il medesimo decreto interministeriale ha, inoltre, fissato i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli anni successivi, e, in particolare, ha disposto che, a tal fine, il Ministero dell'interno renderà disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno, decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> - accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente - la certificazione telematica concernente l'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 34/2019, la quale dovrà essere trasmessa, tassativamente tramite l'apposito modello telematico, a cura del responsabile del servizio finanziario dei comuni beneficiari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2023 - si è provveduto a ripartire, sempre parzialmente, la dotazione del fondo per l'anno 2022 e, in applicazione di quanto previsto dal precedente decreto interministeriale del 29 dicembre 2022, a partire dal 20 marzo 2023 è stato reso disponibile, alla pagina web sopra indicata, il modello telematico per la certificazione dell'importo complessivo delle agevolazioni previste dall'articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019 concesse per l'anno 2022. L'ammontare complessivo, per l'anno 2022, dei contributi assegnati ai 30 comuni ammessi al riparto è stato di euro 70.679,75.

Ciò posto, relativamente al periodo oggetto del presente approfondimento, nella seduta del 27 giugno 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto per l'anno 2023, del fondo in argomento in favore di 38 comuni, i quali hanno validamente certificato al Ministero dell'interno, con la prevista procedura telematica, la concessione nel medesimo anno delle relative agevolazioni, secondo le misure indicate pro quota nell'allegato A "*Piano di riparto*", che costituisce parte integrante del provvedimento stesso, per l'importo complessivo di euro 86.308,05.

La metodologia di riparto, parziale, del fondo - interamente riportata nelle premesse dello schema di decreto - è la medesima di quella già utilizzata per i riparti del fondo delle annualità 2020/2021 e 2022 ed, infatti, la sola novità rispetto ai precedenti decreti interministeriali è costituita dall'esclusione preventiva dei comuni appartenenti alle province autonome di Trento e di Bolzano considerato che, come riportato nel provvedimento, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sancito la rinuncia da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. *Accordo di Milano*), alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni e che, ai sensi del punto 1 del successivo Accordo tra MEF, regione Trentino Alto Adige e le citate province autonome, del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023 resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di legge di settore alle province autonome di Trento e Bolzano in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

Nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024 l'ANCI, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto riguardante il riparto del fondo in argomento, per l'anno 2023, ha nuovamente rappresentato la necessità di semplificare la previsione normativa in questione, la quale - come già evidenziato dall'ANCI stessa anche nella precedente seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 novembre 2023 - risulta di difficile applicazione sia per i comuni, vista la particolare complessità della relativa procedura amministrativa e di gestione, sia per gli stessi destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo appare poco incentivante per sostenere effettivamente la ripresa dell'economia locale. Infatti, nonostante la finalità della misura la complessità applicativa della stessa ha inevitabilmente comportato che l'entità delle risorse ripartite negli anni sia sempre stata molto esigua. Il comma 509, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha, infatti, ridotto le risorse stanziare dall'articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019 in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.

Interventi finalizzati a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Il legislatore, recependo larga parte delle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - istituita dal Senato con deliberazione del 3 ottobre 2013¹⁰ - con la legge del 3 luglio 2017, n. 105, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al Testo unico di cui al decreto del*

¹⁰ Senato della Repubblica – Deliberazione 3 ottobre 2013: *“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali”*. (G.U. Serie Generale n. 239 dell'11 ottobre 2013).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”, ha ampliato la tutela penale degli amministratori locali contro gli atti di intimidazione, cui gli stessi sono esposti in ragione del loro mandato.

Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e contrasto, con la citata legge è stata demandata, ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'“*Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali*”, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti, tra gli altri, il compito di monitorare il fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, di promozione di iniziative formative rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni¹¹.

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018, n. 35, è stato adottato il “*Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali*”, che affida al citato Organismo il compito di promuovere il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori ed istituisce, inoltre, un Organismo tecnico di supporto presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale, quale articolazione dell'Osservatorio, incaricato, tra l'altro, di effettuare il costante monitoraggio del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali¹².

¹¹ Articolo 6, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105: “*Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:*

- a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;*
- b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;*
- c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni”.*

¹² Articolo 3 del decreto del Ministero dell'interno del 17 gennaio 2018, n. 35:

“1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale opera, quale articolazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, un Organismo tecnico di supporto, presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, e ha disposto che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022, sono stati definiti per il triennio 2022-2024 i criteri di riparto tra gli enti locali del Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, ed effettuato il riparto per il 2022. Costituiscono parte integrante del provvedimento l'Allegato A - Nota metodologica, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo per il triennio 2022-2024, e l'Allegato B - Piano di riparto per il 2022, con il quale la dotazione finanziaria del Fondo - pari a 5 milioni di euro - è stata suddivisa tra 442 enti locali (5 province e 437 comuni).

L'articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori,

2. *Per l'esame di specifiche problematiche è sempre fatta salva la facoltà del Presidente dell'Organismo tecnico di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno delittuoso in questione.*

3. *L'Organismo tecnico è supportato, con compiti di segreteria, da funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata Direzione centrale della polizia criminale.*

4. *L'Organismo tecnico:*

a) *effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni provinciali di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. A tal fine, anche in relazione ai diversi contesti territoriali, indirizza a livello tecnico-operativo l'attività degli stessi, specificando la tipologia delle esigenze informative e le modalità di valutazione delle informazioni acquisite;*

b) *sulla base delle risultanze informative derivanti dall'attività di monitoraggio di cui alla lett. a), valuta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei dati in forma aggregata e anonima sul fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali;*

c) *propone all'Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno;*

d) *riferisce periodicamente all'Osservatorio sull'andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso".*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, ha incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del Fondo, a decorrere dall'anno 2023.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2023 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 luglio 2023 - è stato ripartito per l'anno 2023 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall'articolo 1, comma 820, della legge n. 197/2022, utilizzando i medesimi criteri indicati nella "Nota metodologica" del precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 luglio 2022. La dotazione finanziaria - pari a 6 milioni di euro - è stata ripartita tra complessivi 402 enti locali (di cui 3 province e 399 comuni).

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2024, recante "*Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234*" - sul quale, nella seduta del 27 giugno 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole - sono state ripartite le risorse in argomento per l'anno 2024.

La dotazione finanziaria del Fondo - pari a 6 milioni di euro - è stata ripartita utilizzando i medesimi criteri indicati nella "Nota metodologica" di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022, che costituisce l'"Allegato A" del provvedimento.

Quest'ultima chiarisce che la ripartizione avviene a favore degli enti locali che hanno subito nel precedente anno atti intimidatori, considerando sia quelli rivolti alla persona degli amministratori locali e ai loro familiari (atti intimidatori in senso stretto), sia gli episodi di danneggiamento perpetrati sui beni di loro proprietà e su quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali.

Oltre al numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento censiti nell'anno precedente, il riparto tiene conto anche del dato relativo alla popolazione residente, in quanto le iniziative per la promozione della legalità - una delle due attività da attivare con il contributo - sono tanto più onerose quanto più vasta è la platea di cittadini da coinvolgere.

In particolare, la ripartizione si basa, per il 60%, sul numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento rilevati nell'anno precedente, utilizzando i dati - appositamente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

rielaborati come da criteri indicati nella nota metodologica allo stesso allegata - del report annuale realizzato dall'Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

Per il restante 40%, la ripartizione della dotazione annuale del Fondo si basa - ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹³ - sulla popolazione, residente al 31 dicembre 2022, dell'ente ove sono stati rilevati gli atti intimidatori.

I pesi attribuiti ai due parametri del riparto non vincolano, comunque, l'ente locale beneficiario del contributo nell'utilizzo delle somme assegnate che potranno, quindi, essere utilizzate, secondo autonome scelte dell'ente - attraverso apposita delibera di giunta - per l'adozione sia di iniziative per la promozione della legalità e il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, sia di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono erogati per il tramite della stessa Regione e delle rispettive province autonome.

Sulla base dei criteri e delle modalità suesposte, la dotazione del fondo per l'anno 2024 - pari a 6 milioni di euro - viene ripartita nelle misure indicate pro quota nell'Allegato B al decreto - "*Piano di riparto 2024*" tra complessivi 391 enti locali (di cui 2 province e 389 comuni).

Come rappresentato anche dall'ANCI in sede di prima applicazione della norma di istituzione del Fondo¹⁴, la misura in argomento rappresenta un importante intervento di sostegno nei confronti degli amministratori locali per il rafforzamento della cultura della legalità sui territori e la metodologia di riparto delle relative risorse risulta particolarmente significativa sotto vari profili, in quanto:

¹³ Articolo 156, comma 2, Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267: "Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile".

¹⁴ Nota ANCI su "Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali Pubblicato il Decreto per assegnazione risorse ai Comuni". Prot. n. 94/SIPRCS/AR-22 del 20 luglio 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- responsabilizza e rende parte attiva e partecipativa gli amministratori locali nella denuncia degli atti intimidatori subìti;

- consente l'adozione di iniziative specifiche nei confronti degli amministratori oggetto di atti intimidatori e, soprattutto, finalizzate alla promozione di percorsi di sensibilizzazione a partire dalle scuole e dalle giovani e dai giovani nelle comunità locali;

- consente il coinvolgimento di numerosi attori e valorizza la collaborazione non solo delle istituzioni statali e locali, ma altresì di associazioni e consulte giovanili nella realizzazione delle iniziative per la promozione della legalità.

Nel corso dei lavori della riunione tecnica tenutasi in data 17 giugno 2024, l'ANCI ha ribadito il giudizio positivo nei confronti della misura ed ha espresso l'auspicio che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, venga rifinanziato per gli anni successivi al 2024.

Il Ministero dell'interno, in occasione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, ha sottolineato l'importanza di portare avanti iniziative che vadano incontro agli amministratori locali vittime di aggressioni o intimidazioni.

I criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da destinare prioritariamente agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2024, recante "*Criteria di riparto e assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e versamenti risorse «COVID-19»*" - sul quale la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 27 giugno 2024 - sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

Il provvedimento giunge a chiusura del lungo e complesso iter relativo alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse alla predetta emergenza, e delle conseguenti regolazioni finali dei rapporti finanziari tra comuni, unioni di comuni e comunità montane e tra province e città metropolitane.

Tale percorso trae origine dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui comma 1, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020 - anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza da COVID-19 - ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane (c.d. "Fondone")¹⁵.

Il predetto comma 1 dell'articolo 106 è stato, successivamente, oggetto di numerose modifiche e integrazioni¹⁶, mentre la dotazione del c.d. "Fondone" è stata ulteriormente incrementata (di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, con l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

A tali risorse si sono, inoltre, aggiunti, nel periodo 2020-2022, ulteriori specifici ristori di spesa in favore degli enti locali, finalizzati alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione eccezionale causata dalla pandemia.

Parallelamente, gli enti beneficiari sono stati sottoposti, per il medesimo triennio, all'obbligo di invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di certificazioni periodiche, volte ad attestare la perdita di gettito nei singoli esercizi riconducibile esclusivamente all'emergenza da COVID-19¹⁷ e da tenersi in conto ai fini della verifica a consuntivo - con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti

¹⁵ Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 - adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020 - sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto della dotazione iniziale del fondo.

¹⁶ In particolare, il comma 1 è stato modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dall'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; dall'articolo 1, comma 785, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, infine, dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

¹⁷ Si vedano i seguenti decreti, adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022, di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- prevista dall'articolo 106, comma 1 e più volte differita nel tempo a seguito dei rifinanziamenti del fondo.

Con l'articolo 1, comma 785, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quarto periodo dell'articolo 106, comma 1, è stato così sostituito: *“Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”*.

La predetta articolata disciplina ha trovato un definitivo assetto normativo con i commi da 506 a 508 della legge 30 dicembre 2013, n. 203 (legge di bilancio per l'anno 2024), recanti disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza da COVID-19.

In particolare, i commi 506 e 507 hanno riformulato le disposizioni (articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), che prevedevano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli enti locali, rispetto agli effetti generati dalla pandemia sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo, invece, l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, delle eventuali risorse ricevute in eccesso. Il comma 506 ha previsto, altresì, che le modalità di acquisizione di tali risorse fossero stabilite con il citato decreto concernente i criteri per la verifica a consuntivo, di cui al quarto periodo dell'articolo 106, comma 1.

Il comma 508 - cui viene data attuazione con il provvedimento approvato nella seduta del 27 giugno 2024 - ha, invece, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 - a ristoro degli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dalla pandemia - agli enti locali in deficit di risorse, con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come definiti in sede di verifica a consuntivo.

Il medesimo comma 508 prevede che le disponibilità residue del fondo siano assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

Il decreto, pertanto, all'articolo 1, comma 1, individua i criteri di riparto del fondo da destinare agli enti locali con deficit di risorse, come individuati con i provvedimenti attuativi del citato quarto periodo dell'articolo 106, comma 1, ovvero il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza da COVID-19, e il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024, concernente i dati definitivi relativi alla rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022¹⁸.

In particolare, alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 1, si prevede che, per gli enti locali con deficit complessivo di risorse, le somme da erogare siano ripartite, in ciascun anno, come previsto dagli allegati del decreto interministeriale del 19 giugno 2024.

Alla lettera b) del medesimo comma 1, viene invece prevista, come correttivo al precedente decreto di conguaglio dell'8 febbraio 2024, l'estensione alla globalità degli enti di una clausola di salvaguardia inizialmente destinata solo ad una categoria di essi; tale modifica incide sul totale del fondo per circa 8,6 milioni di euro annui. Si è, inoltre, ritenuto opportuno accogliere, seppur pervenuta successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, la richiesta proveniente dal comune di Zeme, relativa a maggiori spese sostenute per emergenza epidemiologica da COVID-19, non certificate per mero errore materiale nonché la richiesta di modifiche all'Allegato G del decreto del 19 giugno 2024, proveniente dal comune di Bonnanaro (a cui viene riconosciuta la somma complessiva di euro 457).

L'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto, dispone in merito al versamento al bilancio dello Stato, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, delle risorse ricevute in eccesso dagli enti locali, come già previsto all'articolo 2, comma 7, del decreto interministeriale del 19 giugno 2024.

Infine, il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che le risorse annue residue, pari a 68.252.180 euro, al netto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, siano così ripartite, in proporzione ai contributi di "spending review" previsti, a carico degli enti locali, rispettivamente dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:

¹⁸ Sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nelle sedute rispettivamente del 25 gennaio e del 30 maggio 2024.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853 della legge n. 178/2020 (definito con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo e del 14 giugno 2024¹⁹) e ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge n. 213/2023 (definito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione²⁰);
- per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in proporzione al predetto concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge n. 213/2023.

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025-2029.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 25 luglio 2024, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la *“Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti nell' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025-2029”*.

L'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, stabilisce che *“nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033”*.

Con il provvedimento in oggetto, vengono ripartite le risorse di cui al predetto articolo 1, comma 95, limitatamente agli anni dal 2025 al 2029, assentite tra le province e le città metropolitane, secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato- città e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020 - per complessivi euro 162.695.755, con l'obiettivo di distribuire fondi alle province e alle città metropolitane finalizzati alla manutenzione straordinaria, a carattere diffuso, della rete viaria.

¹⁹ Sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nelle sedute rispettivamente del 6 marzo e del 30 maggio 2024.

²⁰ Sul quale, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, l'UPI ha espresso intesa, mentre l'ANCI, pur manifestando apprezzamento per lo sforzo del Governo di venire incontro alle richieste dei comuni e confermando la disponibilità degli stessi a dare il proprio contributo alle politiche di contenimento della spesa pubblica, non ha espresso l'intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Si evidenzia che nel decreto è stata, in linea generale, attenzionata la questione delle barriere di sicurezza per la rete viaria, con particolare riferimento alla programmazione che gli enti locali dovranno fare rispetto alle barriere per i motociclisti, i ciclisti e i pedoni.²¹

Il suddetto importo è così articolato:

30.937.372 per l'anno 2025;

29.732.020 per l'anno 2026;

32.383.795 per l'anno 2027;

33.214.148 per l'anno 2028;

36.428.420 per l'anno 2029.

I criteri di riparto, di cui il provvedimento deve tener conto, sono quelli stabiliti dall'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ovvero:

- consistenza della rete viaria;
- tasso di incidentalità;
- vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I singoli criteri sono espressi in funzione di parametri per ciascuno dei quali sono specificate la fonte dei dati e le modalità di calcolo. In merito agli stessi, si precisa quanto segue.

La consistenza della rete viaria è stata valutata in funzione di tre parametri, pubblicati nel documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018" e precisamente: i km di strade totali gestiti dall'ente, i km di strade in superfici montane e il numero dei veicoli circolanti. L'indicatore che misura l'estensione della rete stradale, misurata in km, in gestione della provincia e città metropolitana è stato calcolato in combinazione dei primi due parametri, mentre per il calcolo dei veicoli circolanti viene considerato il diverso utilizzo e i conseguenti effetti sull'usura e, quindi, sulla manutenzione della rete stradale.

Il tasso di incidentalità è stato calcolato in funzione di tre parametri, il numero di incidenti per km di rete, il numero di morti per km di rete e il numero di feriti per km di rete.

²¹ Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° aprile 2019 disciplina l'installazione di appositi dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) applicati ai guard-rail. I DSM sono fondamentali per proteggere e ridurre il rischio di gravi lesioni (amputazioni, decapitazioni) in caso di impatto tra il motociclista e i componenti della barriera, ma devono essere installati in punti particolari ovvero nelle curve o nei tratti in cui è più frequente la perdita del controllo del veicolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La vulnerabilità rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico è stata calcolata utilizzando due parametri e precisamente, la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità di frana (elevata e molto elevata) su provinciale, e la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica, su base provinciale.

Il provvedimento in esame fa seguito ad altri decreti che sono stati emanati a partire dal 2018, riguardanti la materia dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Il primo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”* ha ripartito le risorse assegnate dalla legge 26 dicembre 2017, n. 205 - secondo i criteri stabiliti nell’intesa raggiunta nella Conferenza Stato- città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018 - ed ha, inoltre, fissato i criteri per l’approvazione dei programmi da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, nonché la tempistica per le attività riguardanti il programma stesso e le modalità di erogazione e revoca delle risorse. Tale decreto ha rappresentato l’avvio di un programma di finanziamento per gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria della rete viaria. Gli enti hanno presentato gli interventi riferiti agli anni 2018 - 2023, per complessivi 1.620 milioni di euro.

Con il secondo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 123 del 19 marzo 2020, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, sul quale è stata raggiunta l’intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 febbraio 2020, viene destinata la somma complessiva di 995 milioni di euro riferiti agli anni 2020-2024.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 224 del 29 maggio 2020, recante *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dal predetto articolo 1, comma 95, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”* sul quale è stata raggiunta l’intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 maggio 2020, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al medesimo articolo, riferite alle annualità dal 2025 al 2033, assentite tra le province e le città metropolitane, secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017 e stabiliti nella citata intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città e autonomie locali. Sono inoltre state previste le modalità di presentazione dei programmi riferiti alle risorse del quinquennio 2019 - 2024, rimandando a successivi decreti le modalità di presentazione dei programmi riferiti al periodo 2025 - 2033.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito i commi 1076 e 1078 dell'articolo 1 della predetta legge 205/2017. Tali commi sono stati ulteriormente modificati dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, incrementando le risorse dall'anno 2020 all'anno 2034, e rimandando a successivi decreti i criteri di ripartizione e assegnazione delle stesse.

Anche la ripartizione delle menzionate risorse del fondo previsto dall' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relative al quinquennio 2025-2029, oggetto del provvedimento in argomento, è stata predisposta sulla base dei tre suddetti parametri indicati dal legislatore nel richiamato comma 1077, così come esplicitati nella Nota metodologica, allegata al provvedimento.

Ad essi sono stati poi dati i seguenti pesi di ponderazione:

- consistenza della rete viaria 78% (50% per l'estensione chilometrica della rete viaria provinciale e 28% per il numero di veicoli);
- tasso di incidentalità 10%;
- vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 12% (di cui il 6% per popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, e il 6% per la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale).

Sulla base di detti criteri e pesi di ponderazione è stato elaborato il Piano di riparto delle risorse tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. Le risorse sono trasferite alle province e città metropolitane, per ciascuna annualità in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno. Il termine per la presentazione del Programma quinquennale 2025-2029 da parte delle province e città metropolitane è fissato al 30 novembre 2024.

Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento sono effettuati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma.

Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento. Le province e le città metropolitane sono tenute a certificare, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo dell'anno di riferimento.

La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo di tutti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

i programmi quinquennali ricevuti e approvati, in cui siano evidenziati i relativi interventi, il Codice unico di Progetto - CUP²² e i cronoprogrammi.

Come disposto dal comma 1078 del citato articolo 1 della citata legge 205/2017, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, sono versate su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria, di cui al comma 1076. Inoltre, il provvedimento prevede che non si procede alla revoca dell'assegnazione delle risorse nei casi in cui il mancato rispetto dei termini di certificazione dell'avvenuta realizzazione delle opere sia imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali (che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi), dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il monitoraggio delle attività previste nel provvedimento è affidato alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in raccordo con la Struttura tecnica per l'indirizzo strategico. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali.

²² Il Codice Unico di Progetto (CUP) è uno strumento fondamentale nel contesto dei progetti finanziati, fornendo un identificativo univoco per ciascuna iniziativa. Questo codice è cruciale per garantire la trasparenza, la tracciabilità e la corretta gestione delle risorse assegnate. Il CUP è un codice alfanumerico univoco che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, Grazie al CUP, è possibile monitorare in modo accurato l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate a un progetto specifico. Questo aiuta a prevenire possibili abusi o usi impropri dei fondi.